



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.29/TFT del 16/02/2023**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 13/02/2023  
ha adottato i seguenti:

**MOTIVI**

**Fasc.141**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro.**

**Proc. 12562/859 pfi 21-22/PM/fb del 17.11.2022 (Coppa Under 15 Regionale)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Antonino Vitiello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sant'Aniello Gragnano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Iovine Stanislao**, all'epoca dei fatti non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Società ASD Sant'Aniello Gragnano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3. il sig. **Casale Giovanni Pio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 4. il sig. **Scalcione Gabriel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Potenza Calcio S.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 5. la società **ASD Sant'Aniello Gragnano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonino Vitello, Stanislao Iovine, Casale Giovanni Pio e Scalcione Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti calciatori, facevano pervenire memora difensiva. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Casale Giovanni Pio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scalcione Gabriel tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Antonino Vitiello, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Iovine Stanislao, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società ASD Sant'Aniello Gragnano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda.

Osserva preliminarmente il Tribunale Federale che il difensore dei calciatori Casale e Scalcione, nonché il difensore della Società Sant'Aniello Gragnano, di Antonino Vitiello e di Iovine Stanislao hanno preliminarmente formulato diverse eccezioni preliminari. In particolare, il primo difensore, nella propria memoria difensiva del 12.1.23, ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento sia perché l'atto non è stato a lui notificato, pur essendo costituito, e sia perché l'atto di deferimento sarebbe stato notificato tardivamente ai propri assistiti.

Il difensore degli altri deferiti nella discussione orale ha ugualmente eccepito l'improcedibilità del deferimento per tardività. Detto ciò, va prima di ogni altra esaminata l'eccezione formulata dall'avv. Aita, difensore dei calciatori, secondo cui il Tribunale Federale adito sarebbe incompetente per territorio, dal momento che, essendo i calciatori in posizione irregolare appartenenti ad una società professionistica della Regione Basilicata (Potenza Calcio), in base all'art. 83, comma 1, lett. a) del C.G.S. sarebbe competente il Tribunale Federale Nazionale.

Tale eccezione, il cui esame deve precedere naturalmente la valutazione delle altre eccezioni preliminari, è destituita di fondamento e, quindi, va rigettata. Ed invero, il Tribunale Federale Nazionale, come si desume chiaramente dalla normativa richiamata sopra, è competente per i campionati e le competizioni di livello nazionale e anche per le questioni che riguardano più ambiti territoriali. Ma nella fattispecie in esame, la competizione a cui hanno partecipato i calciatori in posizione irregolare (la Coppa Campania under 15) si è svolta in un unico territorio, quello campano, e precisamente a Gragnano, ed è stata appunto organizzata dal Comitato Regionale Campania, con la conseguenza che non sussiste l'ipotesi di ambiti territoriali diversi prevista dall'art. 83 C.G.S. sopra richiamato. Per quanto riguarda l'eccezione di omessa notifica dell'atto di deferimento

all'avvocato costituito, eccezione sollevata solo dall'avv. Gaetano Aita, il Tribunale rileva che anche questa è destituita di fondamento. Ed invero, dalla documentazione in atti è emerso che, quando ai calciatori Scalcione e Casale è stato notificato dalla Procura Federale l'avviso di conclusione indagini, i rappresentanti legali dei due calciatori, entrambi minorenni, hanno nominato quale difensore di fiducia l'avv. Aita del foro di Salerno. Contestualmente hanno anche chiesto di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, comunicando la pec a cui dovevano essere inviati (pec che era quella dell'avv. che avevano nominato), modalità di trasmissione prevista ai sensi dell'art. 53 C.G.S. e che appare richiamata nell'avviso di conclusione indagini notificato agli stessi. Dagli atti risulta pure che alla pec dell'avv. Aita la Procura Federale ha inviato tutti gli atti del procedimento, così come richiesto dai due calciatori deferiti.

Va osservato, però, che nella nomina del difensore, i predetti calciatori, attraverso i loro rappresentanti legali, non hanno eletto domicilio presso lo studio del loro avvocato difensore, per cui la Procura Federale non era tenuta a notificare l'atto di deferimento anche al difensore di Casale e Scalcione, bensì soltanto ai due calciatori, (in persona di coloro che esercitavano su di loro la responsabilità genitoriale) in conformità al disposto dell'art. 125 C.G.S. comma 3. Per quanto riguarda l'eccezione formulata anche dall'avv. La Mura relativamente alla tardività della notifica del deferimento ai rispettivi assistiti, va osservato in punto di fatto quanto segue.

Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di conclusione delle indagini è stato comunicato con p.e.c. agli assistiti dell'avv. La Mura in data 09.09.2022 e ai due calciatori, Scalcione e Casale, con raccomandata spedita il 09.09.2022, e consegnata per ultima al calciatore Scalcione il 13.10.2022. Orbene, ai sensi dell'art. 125 CGS, in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato ai deferiti, e cioè, nella fattispecie in esame, il 13.10.2022, e tenuto conto che tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 123 C.G.S, il termine complessivo di 45 giorni veniva a scadere il 28.11.2022.

Pertanto, il deferimento è sicuramente tempestivo dal momento che gli assistiti dell'avv. La Mura hanno avuto la notifica del deferimento con pec il 17.11.2022, e ai due calciatori la raccomandata contenente l'atto di deferimento è stata spedita dalla Procura Federale in data 17.11.2022. Né rileva la circostanza che a entrambi i calciatori è stata consegnata successivamente al 28.11.2022 (per il Casale la data di consegna è il 12.12.22 e per Scalcione la compiuta giacenza si è perfezionata nei 10 giorni successivi al 08.12.2022), dal momento che, essendo stato utilizzato per la notifica la raccomandata postale con avviso di ricevimento, in conformità con il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione degli atti processuali, il tempo necessario per recapitare una missiva non può andare a detrimento del termine assegnato al mittente, che ha solo l'onere di dare tempestivamente la spedizione al servizio postale, a nulla rilevando che la missiva sia consegnata al destinatario dopo la scadenza del termine. Nel merito, il Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas", dal momento che dall'istruttoria svolta è risultato che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società ASD Sant'Aniello Gragnano alla data delle gare. Né può essere recepito il ragionamento del difensore dei calciatori, secondo cui questi ultimi non sarebbero responsabili per

aver in pratica obbedito alle disposizioni della società Potenza Calcio, che aveva concesso loro il nulla osta per lo svolgimento del Torneo in questione. Edinvero, la responsabilità del mancato tesseramento ricade sulla società Sant'Aniello che, una volta ricevuto il nulla osta, avrebbe dovuto tesserare i due calciatori, i quali, pur non essendo tesserati, hanno ugualmente partecipato all'evento. Tenuto conto delle circostanze che i due calciatori erano comunque coperti da polizza assicurativa e che si trattava di un torneo che aveva la durata di poche giornate, nonché della circostanza che oramai il fenomeno disciplinare è rispetto al recente passato ridimensionato, si ritiene giusto ridurre le sanzioni richieste dall'Ufficio della Procura Federale, che quindi, vanno definite come dispositive in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: per il calciatore Casale Giovanni Pio una (1) giornata di squalifica; il calciatore Scalcione Gabriel una (1) giornata di squalifica; per il Presidente Sig. Antonino Vitiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Iovine Stanislao, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASD Sant'Aniello Gragnano ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 13.02.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, 16 Febbraio 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**